

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **PECCHIOLI, PETRARA, TORNATI, BERLINGUER, MAFFIOLETTI, ANDREINI, CARDINALE, CONSOLI, GIUSTINELLI, NESPOLO, SCARDAONI e VISCONTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 DICEMBRE 1988

Norme in materia di inquinamento acustico e di limitazione dei rumori

ONOREVOLI SENATORI. — Il problema dell'inquinamento acustico dell'ambiente e i negativi riflessi che esso provoca sull'uomo hanno ormai raggiunto i limiti di guardia, tanto da configurare una vera e propria emergenza, dalla quale si esce solo con l'emanazione di una legge organica di settore.

D'altronde, una tale esigenza è tanto più avvertita nel nostro Paese in quanto la presa di coscienza collettiva di porre rimedi seri al fenomeno si scontra con un vuoto legislativo, che non è stato colmato nè dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, nè dalla produzione legislativa regionale. Questa, peraltro, risulta inadeguata e frammentaria proprio per l'insufficienza del quadro legislativo di riferimento.

I Comuni, dal canto loro, ai sensi dell'articolo 104, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, hanno scarse possibilità di conseguire risultati apprezzabili in materia di rilevazione, controllo e disciplina delle emissioni sonore, a causa delle note difficoltà economiche e delle carenze strutturali.

Spazi nuovi di iniziativa legislativa si sono creati dopo l'istituzione del Ministero dell'ambiente e l'attribuzione ad esso della competenza generale in materia di tutela contro l'inquinamento acustico. Ed è all'interno delle funzioni esercitate in via esclusiva dal nuovo Ministero che vanno definiti obiettivi e strumenti attraverso una legge-quadro alla quale le Regioni potranno riferirsi per un intervento

concreto a tutela dell'inquinamento acustico dell'ambiente e della salute dei cittadini, minacciata sempre più da rumori molesti. Nelle more che si giunga alla rapida approvazione di una legge-cornice, e alle soglie del 1992, appare del tutto ovvio che l'Italia si allinei alle legislazioni degli Stati della Comunità europea, recependo le direttive che in materia di inquinamento acustico dell'ambiente sono state emanate dalla CEE, con l'obiettivo di favorire una riduzione globale delle emissioni sonore nell'ambiente e del rumore. Il Parlamento ha il gravoso compito di recepire ben nove direttive CEE che continuano ad essere disattese nonostante per alcune di esse sia giunta la data di scadenza. Il disegno di legge pone un vincolo temporale di novanta giorni al Consiglio dei ministri per rimuovere l'inerzia del Governo e porre il Parlamento nelle condizioni di legiferare in merito.

Punto centrale di questa iniziativa legislativa è costituito dall'obbligo da parte del Governo, al quale è conferita apposita delega, di emanare, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, una legge-quadro in materia di tutela dell'ambiente e della

salute da inquinamento acustico ispirata a precisi criteri, requisiti e *standards* ai quali devono essere uniformate le strumentazioni di emissioni sonore, gli strumenti urbanistici e i piani di bonifica elaborati dalle Regioni e dagli enti locali.

In fase di prima applicazione, infine, è stata prevista una norma con la quale si obbligano i Comuni ad introdurre nei propri regolamenti i divieti di alcuni sistemi di allarme antifurto con segnale acustico, di uso di forme pubblicitarie con mezzi sonori fissi e mobili anche nel corso di manifestazioni sportive e nuziali, di uso di strumenti musicali che emanano un livello sonoro oltre i limiti di tollerabilità. Si fa divieto, anche, alle emittenti televisive pubbliche e private di aumentare la potenza sonora degli *spot* pubblicitari nel corso dei propri programmi.

Il provvedimento legislativo non comporta alcun onere finanziario per il bilancio statale. È una ragione in più per auspicare una rapida approvazione del testo con il quale il Parlamento ha l'ambizione di garantire alla comunità nazionale, per altra via, una migliore qualità della vita.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Allo scopo di favorire una riduzione globale del rumore nell'ambiente e fissare per ogni fonte di inquinamento i rispettivi metodi di misurazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, vengono recepite le seguenti direttive CEE:

a) direttiva del Consiglio n. 188 del 12 maggio 1986 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione al rumore durante il lavoro;

b) direttiva del Consiglio n. 594 del 1° dicembre 1986 relativa al rumore aereo emesso dagli apparecchi domestici;

c) direttiva del Consiglio n. 662 del 22 dicembre 1986 per la limitazione del rumore prodotto dagli escavatori idraulici e a funi, apripiste e pale caricatrici;

d) direttiva della Commissione n. 308 del 2 giugno 1987 relativa ai radiodisturbi provocati da apparecchi elettrodomestici, utensili portatili ed apparecchi analoghi;

e) direttiva della Commissione n. 310 del 3 giugno 1987 relativa alla soppressione dei radiodisturbi provocati dagli apparecchi di illuminazione per lampade fluorescenti muniti di *starter*;

f) direttiva della Commissione n. 252 del 7 aprile 1987 relativa al livello di potenza acustica ammesso dei tosaerba;

g) direttiva del Consiglio n. 405 del 25 giugno 1987 relativa al livello di potenza acustica ammesso delle gru a torre;

h) direttiva del Consiglio n. 180 del 22 marzo 1988 relativa al livello di potenza acustica ammesso dei tosaerba;

i) direttiva del Consiglio n. 181 del 22 marzo 1988 relativa al livello di potenza acustica ammesso dei tosaerba.

Art. 2.

1. Il Consiglio dei ministri è delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti con forza di legge ordinaria che dettino norme di principio e di indirizzo in materia di tutela dell'ambiente e della salute da inquinamento acustico, con osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) introduzione di limiti di accettabilità delle emissioni sonore che devono essere uguali o inferiori a quelli previsti dalla CEE;

b) introduzione conseguente di requisiti acustici per le sorgenti sonore fisse e mobili e di normative per i prodotti a tal fine destinati;

c) criteri inderogabili di salvaguardia acustica per gli edifici;

d) criteri di salvaguardia acustica per le norme urbanistiche, per quelle di regolamentazione della viabilità (limiti di velocità, protezione di strade o aree di particolare interesse collettivo), di organizzazione del carico e scarico merci nei centri abitati;

e) salvaguardia, per i lavoratori e i cittadini, dalle emissioni acustiche interne ed esterne derivanti da attività produttive, nonchè previsione di esami audiometrici periodici per i lavoratori interessati;

f) procedure per la formazione e l'attuazione dei piani di bonifica delle fonti di inquinamento acustico, elaborati da Regioni ed enti locali;

g) organizzazione di un piano di monitoraggio organico coordinato tra Stato, enti di ricerca e servizi tecnici, Regioni ed enti locali;

h) adozione di sanzioni amministrative per i casi di non ottemperanza alle disposizioni in materia.

Art. 3.

1. In fase di prima applicazione, i Comuni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono obbligati ad

introdurre nei propri regolamenti le seguenti prescrizioni:

a) divieto di uso e installazione di tutti i sistemi di allarme antifurto con segnale acustico situati nell'ambito del centro abitato;

b) divieto all'interno dei centri abitati dell'uso di *clacson* e di sirene anche se utilizzati in pubbliche manifestazioni sportive e nuziali;

c) divieto di forme pubblicitarie con mezzi sonori fissi e mobili;

d) divieto di sistemi di refrigerazione che emettano rumori acustici superiori a 60 decibel;

e) divieto in locali pubblici dell'uso di strumenti musicali che emanino un livello sonoro superiore a 90 decibel.

Art. 4.

1. È fatto divieto alle emittenti televisive pubbliche e private di aumentare la potenza sonora degli *spot* pubblicitari nel corso dei propri programmi. I trasgressori sono puniti con sanzione amministrativa erogata dal prefetto competente, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella misura da lire 10 milioni a lire 30 milioni.